



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 145/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARPI PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTE le note del 21 febbraio e 5 marzo 2018 (rispettivamente prot.lli n. 12548 e 15299) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Carpi a seguito delle segnalazioni a firma del Consigliere comunale Roberto Benatti per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in merito a comunicazioni, pubblicate sulle pagine *Facebook* dell'Amministrazione comunale di Carpi, del Sindaco e di un Assessore, non rispettose del dettato del citato art. 9. In particolare, il Comitato *“in considerazione della mancanza di elementi che potessero ricondurre quanto segnalato al divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della citata legge n. 28/2000”*, aveva comunicato al segnalante l'archiviazione. A seguito della richiesta di approfondimenti istruttori da parte dell'Autorità (nota del 26 febbraio 2018, prot. n. 13672) di riscontro alla richiesta di chiarimenti del segnalante del 22 febbraio precedente (prot. n. 12590), il Comitato ha



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avviato il procedimento nei confronti del Comune di Carpi. In particolare, nel ribadire che «in periodo elettorale non è pensabile “l’azzeramento” della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche», ha evidenziato “la necessità, anche in campagna elettorale, di continuare ad informare la cittadinanza - in forma impersonale, come consentito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, ed in presenza di eventi di interesse pubblico e sociale - sull’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni o comunque coinvolgenti la stessa”. Per tale motivo avendo riscontrato che “in data 21.02.2018 ed in data 27.02.2018 [...] sulla pagina Facebook del Comune di Carpi non erano presenti notizie coinvolgenti soggetti istituzionali, ma solo comunicazioni impersonali” e che “i profili personali Facebook di Alberto Bellelli (Sindaco del Comune di Carpi) e di Simone Tosi (Assessore Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Servizi pubblici energetici, Lavori pubblici) non sono riconducibili alla comunicazione istituzionale della Pubblica amministrazione e, nel caso specifico, del Comune di Carpi”, ha ritenuto insussistente la violazione del citato art. 9, per cui ha proposto, a seguito dell’istruttoria sommaria, l’adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 28 febbraio 2018 con la quale il Comune di Carpi ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato il 27 febbraio precedente, osservando in sintesi quanto segue:

- relativamente al post concernente la comunicazione dell’apertura del cantiere per la costruzione della nuova adduttrice in sostituzione di quella attualmente presente, costituita da materiali in cemento e amianto, si evidenzia che “scevro, sotto il profilo terminologico e semantico, da toni enfatici, ambiguità, personalismi [...] costituisce un’informazione di rilevante interesse pubblico e sociale, come del resto è facilmente desumibile dalla presenza di amianto nelle tubature, del tutto in linea, dunque, con le finalità cui tendono le attività istituzionali di informazione e di comunicazione” con la particolarità che “modalità e [...] tempistiche [sono] dettate da un soggetto esterno all’Ente”;
- in merito alla sostituzione della copertina dedicata ai “tubi” del nuovo cantiere per la rete idrica, si precisa che “la copertina mette in evidenza la notizia del giorno e prevede un continuo avvicendamento con notizie successive”, specie le ultime di controllo delle tessere elettorali, rimanendo “il post in questione [...] visibile sulla pagina istituzionale della Città di Carpi, sulla quale, del resto, è tuttora visibile”;
- relativamente alla “ripresa” dei contenuti della pagina istituzionale da parte del Sindaco e dell’Assessore nei profili personali Facebook di Alberto Bellelli e di Simone Tosi, si rileva che si tratta di “profili personali Facebook” che non figurano «nell’elenco del progetto “New media” dell’Ente, denominato “Carpi Social” e pubblicato da oltre due anni sul sito istituzionale del Comune (Carpidiem.it)». Inoltre, in presenza «di una provenienza del tutto “personale” delle comunicazioni effettuate (siano esse costituite da foto, video o testi) appare del tutto infondato il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rilievo che riconduce all'istituzione comunale il contenuto dei profili personali delle persone segnalate», non avendo utilizzato il logo del Comune e «non avendo “condiviso” sulle pagine personali il post del Comune, premurandosi persino di creare un commento ad hoc da pubblicare sul proprio profilo»;

PRESA VISIONE delle notizie pubblicate sul profilo *Facebook* del Comune di Carpi e delle pagine dei profili *Facebook* di Alberto Belelli e di Simone Tosi, rispettivamente Sindaco e assessore, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione del Comune di Carpi oggetto di segnalazione, pubblicate sul profilo *Facebook* istituzionale del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comune, ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto sono successive alla convocazione dei comizi elettorali e sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE in particolare del *post* pubblicato sul profilo *Facebook* della Città di Carpi in data 19 febbraio 2018 relativo all'apertura del cantiere per la costruzione della nuova rete idrica, il quale contiene una comunicazione del seguente tenore: *“Aperto oggi il cantiere Aimag per la costruzione della nuova adduttrice che porterà l'acqua da Fontana di Rubiera a Carpi (sostituendo quella vecchia in cemento/amianto). Un giorno importante per la nostra comunità”* e della copertina dedicata ai “tubi” dell'avvio della nuova rete idrica, pubblicata in pari data;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Carpi attraverso il *post* pubblicato nel profilo *Facebook* istituzionale, ripreso nella copertina del 19 febbraio 2018, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità - stante la differibilità della comunicazione dell'Ente - e dell'impersonalità, in considerazione della espressione enfatica utilizzata *“Un giorno importante per la nostra comunità”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali comunicazioni oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO, altresì, quanto alle doglianze riferite ai profili *Facebook* di Alberto Beelli e di Simone Tosi, rispettivamente Sindaco e assessore del Comune di Carpi, che *“non sono riconducibili alla comunicazione istituzionale della Pubblica amministrazione e, nel caso specifico, del Comune di Carpi”*, trattandosi di profili personali;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna con riferimento alle comunicazioni pubblicate sul profilo *Facebook* dell'Ente;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Carpi di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione sul profilo Facebook del post relativo dell'apertura del cantiere per la costruzione della nuova rete idrica del seguente tenore: *“Aperto oggi il cantiere Aimag per la costruzione della nuova adduttrice che porterà l'acqua da Fontana di Rubiera a Carpi (sostituendo quella vecchia in cemento/amianto)”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Carpi e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi